BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

24/11/2011 - Requisiti di indipendenza dell'outsourcer

L'articolo VII.IX.16 comma 3 del Regolamento n.2011-03 prevede che la "contabilità generale", la "gestione del personale", e le funzioni di controllo interno (audit e compliance), siano esternalizzabili, previa autorizzazione di Banca Centrale, anche a soggetti esterni al "gruppo finanziario", purché da quest'ultima valutati in possesso di idonei requisiti di professionalità ed indipendenza. Il richiamo all' "indipendenza" va inteso solo con riferimento alle funzioni di controllo interno, quale corollario del principio di "separatezza" rispetto alle funzioni operative, od anche con riferimento alle altre due attività esternalizzabili?

Anzitutto corre l'obbligo di chiarire in via generale che l'esternalizzazione non può avere ad oggetto "la contabilità generale" in quanto tale, ma unicamente le procedure di contabilizzazione ("attività materiali attinenti" a tale area ai sensi dell'art.VII.IX.16 comma 1); la società finanziaria dovrà quindi essere costantemente in grado di disporre e produrre, su richiesta, le proprie registrazioni contabili, conservandole adeguatamente presso la propria sede. In merito allo specifico quesito, l'interpretazione corretta, tra le due descritte alternativamente nel quesito medesimo, è sicuramente la prima, dato che, come opportunamente rilevato, non si vedono le ragioni per cui si renda necessaria l'indipendenza dell'outsourcer dalla società finanziaria preponente, da chi l'amministra, la dirige o ne è azionista, quando oggetto dell'esternalizzazione non sono attività di controllo, fatto salvo, ovviamente, il rispetto delle norme procedurali che disciplinano l'eventuale "conflitto di interessi", sia nella scelta dell'outsourcer sia nella determinazione delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto di esternalizzazione.